

Unica gara divisa in tre lotti: se previsto dal bando, la documentazione amministrativa può essere contenuta in un'unica busta

Obbligo di tre buste separate invece per quanto concerne l'offerta tecnica

Sintesi di Tar Lazio, Sez: II di Roma , sentenza n. 40 dell' 8 gennaio 2004

Parole chiave:

appalti di lavori /appalti di servizi /appalti di forniture – modalità di presentazione – busta A documentazione amministrativa – busta B offerta tecnica – a discrezione del partecipante la busta A può essere una sola – fatti salvi i criteri di economicità- obbligo invece di tre buste separate per l'offerta tecnica

Il quesito posto dal ricorrente:

E' lecito che in una gara suddivisa in più lotti, la documentazione amministrativa sia contenuta in un'unica busta e non in tre separate?

La risposta dei giudici:

La risposta è affermativa in quanto dal bando di gara risulta che la necessità della presentazione di distinte buste, per i tre lotti previsti dalla gara, era stabilita solo in relazione alla presentazione dell'offerta economica e non anche per la produzione della documentazione amministrativa e tecnica

Conseguenze operative:

Risulta quindi che la necessità della presentazione di distinte buste, per i tre lotti previsti dalla gara, era stabilita solo in relazione alla presentazione dell'offerta economica e non anche per la produzione della documentazione amministrativa e tecnica. Del resto, nel contesto dell'indizione di un'unica gara suddivisa in tre lotti di aggiudicazione, era conforme a criteri di economicità consentire ai partecipanti di allegare in un'unica busta la documentazione occorrente per la partecipazione alla gara

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può non concludersi nel senso che era facoltà dei partecipanti alla gara produrre in un'unica busta per tutti i tre lotti la documentazione amministrativa, escludendo la lettera di invito la necessità di presentare una distinta busta A per ciascun lotto

Solo un dubbio.... E le cauzioni provvisorie ???????????????'

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione seconda);
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7031 del 2003, proposto

da

R.T.I. tra *** s.r.l. e *** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Germinal Mortaroli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Domenico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Flaminia n. 354;

contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Cardi ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa n. 190, presso lo studio dell'avv. Marco Filippetto;

e nei confronti di

*** s.r., in persona del legale rappresentante p.t. Tommaso Mosetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Marchignoli re Anna Maria Campioni ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell'avv. Fernando Petrivelli;

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento in data 30 maggio 2003 di aggiudicazione della licitazione privata per la fornitura di n. 6.700 carrelli metallici di vario tipo, con il quale la *** s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria di tre lotti in cui era suddiviso l'oggetto di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Poste Italiane e quello della società controitressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2003 il consigliere Massimo L. Calveri e udito l'avv. Bianchi per la ricorrente e l'avv. Filippetto per la resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il raggruppamento temporaneo di imprese tra le società *** e *** ha partecipato, in data 30 maggio 2003, alla gara indetta dalla società Poste Italiane per la fornitura di n. 6.700 carrelli metallici, divisi in tre lotti. Per ognuno di questi ultimi è risultata aggiudicataria la società ***, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto.

Avverso l'aggiudicazione è insorto il raggruppamento di cui sopra deducendone l'illegittimità per violazione di legge (d.lgs n. 358/1992, come modificato dal d.lgs. n. 402/1998), violazione di norme e principi in materia di gare comunitarie, nonché violazione del bando di gara e della lettera d'invito.

Hanno resistito al ricorso sia la società appaltante che la società aggiudicataria, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.

Alla camera di consiglio del 24 luglio 2002 l'istanza cautelare è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.-E' impugnato il provvedimento con il quale la società Poste Italiane ha disposto l'aggiudicazione, in favore della società M.M.T s.r.l., dei tre lotti della licitazione privata indetta per la fornitura di n. 6.700 carrelli metallici di vario tipo.

Con l'unico, articolato motivo di ricorso il raggruppamento temporaneo di imprese ***, che ha partecipato alla gara di appalto classificandosi al secondo posto, premette che la lettera di invito avrebbe previsto che la presentazione dell'offerta dovesse essere organizzata per ciascun lotto con la produzione di due buste, l'una (busta A) contenente la documentazione amministrativa e l'altra (busta C) contenente l'offerta economica.

Tale previsione sarebbe stata però disattesa dalla società aggiudicataria per avere questa presentato, per tutti i tre lotti, la documentazione amministrativa in un'unica busta.

A detta del ricorrente, la modalità di presentazione dell'offerta seguita dall'aggiudicataria contrasterebbe con quanto stabilito in proposito, a pena d'esclusione, dalla lettera di invito, nella parte in cui si specifica (pag. 4 punto 3.1.1) che "non è ammesso riferimento a documenti presentati in occasione di altre gare o contratti stipulati con Poste".

Orbene, poiché l'unica busta A non poteva essere utilizzata *per relationem* in almeno due su tre dei lotti, e poiché non avrebbe potuto individuarsi in concreto a quale di questi ultimi la busta andava riferita, sarebbe stata posta in essere una procedura concorsuale invalida con conseguente nullità dell'aggiudicazione disposta.

2.- La società resistente e quella controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto più profili, ma dell'esame di tali eccezioni può prescindersi, attesa l'infondatezza del motivo su cui si sostiene l'impugnativa.

Invero, l'attenta lettura della lettera di invito alla gara *de qua* non legittima l'interpretazione patrocinata in ricorso secondo cui la documentazione amministrativa andava presentata distintamente, a pena di esclusione dalla procedura, per ciascun lotto dell'appalto

Come ben rileva la parte resistente, nella lettera di invito era previsto:

- al punto 3, pag. 3, che la busta A doveva "contenere, *pena esclusione*, i documenti amministrativi e tecnici come indicato successivamente al punto 3.1";

- al punto 3.2., pag. 6, che l'impresa doveva "presentare, *per ciascun lotto*, la busta B contenente l'offerta economica.

Risulta quindi che la necessità della presentazione di distinte buste, per i tre lotti previsti dalla gara, era stabilita solo in relazione alla presentazione dell'offerta economica e non anche per la produzione della documentazione amministrativa e tecnica. Del resto, nel contesto dell'indizione di un'unica gara suddivisa in tre lotti di aggiudicazione, era conforme a criteri di economicità consentire ai partecipanti di allegare in un'unica busta la documentazione occorrente per la partecipazione alla gara.

Sotto altro verso, non appare concludente, ai fini della tesi dedotta con il motivo all'esame, la disposizione, contenuta nella lettera di invito in punto di "documentazione amministrativa e tecnica". Della non ammissibilità di far "riferimento a documenti presentati in occasioni di altre gare o contratti stipulati con Poste".

Sembra ovvio osservare in proposito, in una considerazione non formalistica della disposizione in questione, che le "altre gare" di cui veniva fatta menzione non poteva che far riferimento a procedure concorsuali diverse da quella specificamente indetta per la fornitura dei carrelli metallici.

3.- Alla stregua delle considerazioni che precedono non può non concludersi nel senso che era facoltà dei partecipanti alla gara produrre in un'unica busta per tutti i tre lotti la documentazione amministrativa, escludendo la lettera di invito la necessità di presentare una distinta busta A per ciascun lotto.

Su tale decisiva considerazione il ricorso va respinto, ma giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, decidendo il ricorso in epigrafe, lo respinge.